

**Sentenza:** 21 ottobre 2011, n. 272

**Materia:** turismo, sport.

**Limiti violati:** art. 81, IV comma Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** art. 3, comma 3, L. R. Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate; disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva).

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Enrico Righi

Concisa sentenza della Corte costituzionale quella in commento, che stigmatizza una causa di illegittimità costituzionale piuttosto tipica, diremmo quasi scolastica: la mancanza di copertura finanziaria.

Il Presidente del Consiglio denuncia contrasto fra l'art. 3, comma 3, L. R. Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 e l'art. 81, quarto comma, Costituzione, per mancanza del requisito della copertura finanziaria.

Nel merito, si tratta di una disposizione dettata nell'ambito di un intervento in favore degli impianti di risalita del comprensorio sciistico di Scanno.

In particolare, viene previsto uno stanziamento di un milione di Euro a valere su apposito capitolo- unità previsionale di base, già esistente, che viene ridenominato "*Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno*".

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, che rappresenta il ricorrente, esaminato il documento di bilancio di previsione per il 2010, lo stanziamento non sarebbe disponibile, pertanto si concreterebbe patente violazione dell'art. 81, comma quarto, Costituzione, per mancanza della copertura finanziaria di una nuova spesa.

La Regione Abruzzo, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Corte, preliminarmente, richiama alcune pronunce, che assumono valore di precedente, nelle quali si ribadisce il principio per cui il legislatore regionale, come quello nazionale, non può sottrarsi ai canoni di solidità e chiarezza del bilancio, imposti dall'art. 81 Cost.. Vengono citate sentenze della stessa Corte, le quali ripetutamente hanno ribadito che la copertura delle nuove spese deve seguire gli stessi criteri anche quando esse gravino su capitoli già esistenti in bilancio, magari perché eventualmente capienti o quando in essi rifluiscono storni di eccedenze degli stanziamenti di altri capitoli.

Nel caso di specie lo stanziamento, già iscritto in precedenti capitoli di spesa e poi ridenominato, non risulta disponibile.

Tale asserzione si basa sulle risultanze del documento di bilancio, la cui attualità non è contestata dalla Regione Abruzzo, che per altro non si è neppure costituita..

Conclusivamente la Corte dichiara l'illegittimità della norma impugnata per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per mancanza della copertura finanziaria.